

CIRCOLARE 11/12

Da: DANNI E RETI

**A: Agenzie in gestione libera e in economia
Struttura Commerciale Territoriale
Struttura Territoriale Sinistri
Ispettori Amministrativi e Tecnici
Uffici di Sede**

Milano, 07/02/2012

Oggetto: DECRETO LEGGE 24/1/2012 N.1 – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'

Facciamo seguito al Comunicato del 25/1/2012 per trasmettervi alcune ulteriori indicazioni interpretative ed operative relativamente agli articoli del Decreto in oggetto che riguardano l'ambito assicurativo.

Va in ogni caso tenuto presente che molti aspetti delle disposizioni in esame permangono poco chiari nella loro esatta portata ed un loro definitivo chiarimento al momento non è ancora possibile.

Ulteriori adeguamenti e vere e proprie modifiche sostanziali potrebbero essere introdotti in sede di conversione in Legge e attraverso un eventuale intervento dell'Isvap, che non può essere escluso neppure per quelle norme che non vi facciano esplicito rinvio.

Alla luce di quanto premesso va pertanto considerato che le indicazioni che seguono sono per loro natura provvisorie e valide alla luce degli elementi di cui si può disporre in questo momento.

Sarà cura della Compagnia, naturalmente, fornire ogni ulteriore aggiornamento con la massima tempestività possibile.

1. ARTICOLO 34 – OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE RC AUTO

- Decorrenza: dal 24/1/2012.
- L' informativa su "tariffa e condizioni contrattuali" proposte da almeno altre due Compagnie non appartenenti ai medesimi gruppi, va fornita "prima della sottoscrizione del contratto".

In proposito, analogamente a quanto precisato dall'Isvap per la consegna dei modelli 7A e 7B (cfr. Esiti della pubblica consultazione sul provv. 2720 del 2/7/2009 portanti modifiche al Regolamento 5 pag. 25), si ritiene che fino a quando il contraente non si determini a sottoscrivere il contratto non sorga in concreto l'obbligo di fornire l'informativa in questione.

L'obbligo di informativa si applica :

- . ai contratti nuovi
- . alle sostituzioni in corso di contratto o in scadenza di annualità con una novazione contrattuale che riguardi la garanzia rc auto (ad esempio modifica dei massimali o inserimento di una condizione aggiuntiva alla rc auto : D / N / K /...)
- . alle offerte in quietanza che abbiamo ad oggetto la garanzia rc auto: ad esempio l'adeguamento dei massimali ai nuovi minimi di legge con o senza incasso del "rateo di premio" per il periodo di copertura decorrente dalla data di entrata in vigore degli stessi, l'offerta di massimali più elevati di quelli in corso o di garanzie aggiuntive alla rc auto
- . alle polizze riguardanti i natanti soggetti all'obbligo dell'assicurazione
- . alle polizze singole rientranti in una convenzione.

L'obbligo *non* si applica invece :

- . ai preventivi non perfezionati
- . alle sostituzioni in corso di contratto o in scadenza di annualità che *non* comportino una novazione contrattuale riguardante la garanzia rc auto (ad esempio la riduzione del capitale assicurato Incendio/Furto o l'inserimento di una nuova garanzia Cvt od Assistenza)
- . alle operazioni di rinnovo in annualità – effettuate sia con quietanza che con la modalità della "sostituzione veloce" - finalizzate esclusivamente ad incassare il premio di polizza
- . alle offerte in quietanza che abbiano ad oggetto esclusivamente garanzie diverse dalla rc auto (ad esempio le offerte in corso riguardanti le garanzie Assistenza)
- . alle polizze amministrate nella forma "a Libro Matricola"
- . alle polizze collettive "Cinque Giorni".
- L'obbligo dell'intermediario di informare il cliente "in modo corretto, trasparente ed esaustivo" non implica la consegna di documentazione cartacea.
- Le informazioni devono riguardare tariffa e condizioni rc auto della Compagnia per la quale si opera più quelle di altre *due*, purchè nessuna delle tre Compagnie appartenga a medesimi Gruppi.

- L'obbligo in questione si aggiunge (senza modificarli) ai precedenti obblighi in materia di "Informativa precontrattuale" (Allegati 7A e 7B) ed in materia di "Adeguatezza": continuano pertanto a valere integralmente le disposizioni aziendali in vigore in questi ambiti.

Al fine di adempiere a quanto stabilito dall'articolo 34 del Decreto è necessario raccogliere la relativa "Dichiarazione" del cliente (=del contraente).

Resta valido al momento il testo che vi è già stato comunicato, con la sola variazione consistente nella eliminazione della sottoscrizione della Compagnia, stante la natura di atto unilaterale di tale Dichiarazione.

Alleghiamo alla presente un nuovo fac-simile del predetto Allegato, denominato "*Obbligo di confronto delle tariffe rc auto*", che sarà reso quanto prima disponibile sull'intranet aziendale.

Nel frattempo sarà possibile continuare ad utilizzare il testo attualmente disponibile.

Le modalità di archiviazione dell'Allegato sono le stesse previste per le polizze.

Ricordiamo ancora una volta l'estrema importanza di un puntuale e scrupoloso adempimento degli obblighi sopra illustrati, anche alla luce delle pesanti sanzioni che derivano dalla loro inosservanza:

- . nullità del contratto, rilevabile solo a favore dell'assicurato
- . irrogazione a carico della Compagnia in solido con l'Agente di una sanzione pecuniaria da EUR 50.000 ad EUR 100.000 per ogni contratto non conforme.

2. ARTICOLO 29 / 2 – RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

- Decorrenza : 24/1/2012.
- E' data "facoltà" alle Imprese offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica in alternativa al risarcimento per equivalente.

In questo caso "se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%".

Le implicazioni derivanti da questa norma in materia di liquidazione dei sinistri sono oggetto di valutazione da parte delle competenti Unità aziendali che forniranno le relative indicazioni nelle sedi opportune.

In questa sede – a fronte di dubbi che sono stati sollevati sulla compatibilità della disposizione con il fattore tariffario "*Auto Presto & Bene*" - vi precisiamo che non esistono problemi di incompatibilità e che pertanto, almeno per il momento nessuna modifica viene apportata al predetto fattore tariffario.

3. ARTICOLO 31 – CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DEI CONTRASSEGNI RC AUTO

Viene prevista la progressiva “*dematerializzazione*” dei contrassegni, recependo in questo modo un’istanza da tempo emersa dall’Ania e prevedendo una precisa tempistica attuativa:

- Regolamento ministeriale, sentito l’Isvap, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto
- Conclusione dell’intero processo di “*dematerializzazione*” entro un termine fissato dal predetto regolamento e comunque non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Sono da tempo state attivate da parte della Compagnia le attività finalizzate all’adeguamento agli standard operativi imposti da questa importante novità, attività i cui tempi di attuazione saranno ulteriormente accelerati alla luce delle tempistiche stabilite dall’articolo 31.

Il processo di “*dematerializzazione*” peraltro riguarderà, oltre ai contrassegni rc auto, anche i certificati e gli attestati di rischio.

4. ARTICOLO 32 / 1 – ISPEZIONE DEL VEICOLO

- Decorrenza : 24/1/2012.
- Alle Imprese viene data facoltà di richiedere ai contraenti di contratti rc auto di “*sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto*”.

A fronte di ciò va praticata una riduzione del relativo premio di tariffa.

Si tratta di una disposizione la cui esatta portata richiede ancora alcune valutazioni.

Per questa ragione l’indicazione che vi diamo per il momento è di non applicarla, cosa del tutto legittima in quanto in questo caso si parla di una facoltà delle Imprese e non di un obbligo a loro carico.

5. ARTICOLO 32/1 – SCATOLA NERA

Decorrenza : 24/1/2012.

La disposizione stabilisce che nel caso in cui l’assicurato “*acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti*” i costi sono a carico della Compagnia, che pratica inoltre una riduzione rispetto alle tariffe rc auto.

Come a tutti è noto da alcuni anni la Compagnia ha di fatto già dato attuazione a quanto è richiesto dalla disposizione in questione introducendo “**Auto Intelligente**” (“*Convenzione tariffaria GPS*”-cod.tecnici: AJ175/J175).

L'offerta *Auto Intelligente* è la risposta del Gruppo Fondiaria-Sai alle esigenze di sicurezza e di servizio dei propri Clienti. E – proprio in un'ottica di servizio e di mutuo beneficio con il Cliente – sin dal 2009 essa prevede il costo di installazione e del canone a carico della Compagnia. Quindi *Auto Intelligente* è

l'unica proposta telematica attualmente presente sul mercato, già totalmente conforme a quanto previsto nel Decreto.

Diverse considerazioni invece vanno riservate al fattore tariffario "*Box GPRS*" (selezionabile nell'ambito della tariffa rc auto, con il fattore tariffario "Età e Sesso") che – per le modalità con le quali è stato regolamentato – non è altrettanto pacificamente conforme all'articolo 32 del Decreto. Ciò in quanto i costi relativi (canone e installazione) sono a carico del Cliente.

Per questa ragione vi invitiamo, in questa fase transitoria che si concluderà con la promulgazione della Legge di conversione, **a sospendere immediatamente** la stipulazione di nuovi contratti con il fattore tariffario "*Box GPRS*", proponendo in alternativa "*Auto Intelligente*".

L'esatta portata di questo articolo non è d'altra parte ancora del tutto chiara, e quindi potrebbe essere suscettibile di evoluzioni future.

6. ARTICOLO 32/2 – ATTESTATO DI RISCHIO

Il Decreto detta in questa parte alcune disposizioni in materia di attestato di rischio e precisamente:

- . l'obbligo di indicare sul documento anche "*la specificazione della tipologia del danno liquidato*"
- . la consegna e l'acquisizione dell'attestato "*per via telematica*".

Anche in assenza di espliciti riferimenti nel Decreto, alla luce di quanto prevede l'articolo 134 del Codice delle assicurazioni riguardo alla competenza dell'Isvap ad intervenire in questa materia, si ritiene che ai fini della concreta attuazione di questa norma sia necessario attendere un intervento specifico dell'Istituto di Vigilanza.

Sarà cura della Compagnia aggiornarvi tempestivamente sui prossimi ulteriori sviluppi delle complesse problematiche poste dal Decreto in oggetto.

L'occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.

MILANO Assicurazioni S.p.A.
Divisione **LA PREVIDENTE**



All.: fac-simile dell'Allegato-Obbligo di confronto delle tariffe rc auto

ALLEGATO
“OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO”

Agenzia _____ Codice _____ appendice a polizza n° _____

Il/la sottoscritto/a Contraente _____

Dichiara

di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, le informazioni previste dalle norme in vigore sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno altre due diverse Compagnie assicurative non appartenenti a medesimi Gruppi.

Fermo il Resto

La presente appendice, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta polizza cui va annessa.

_____, li __/__/____

Il Contraente
